



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.19.04 / fasc. ABAP (GIADA) 864

Allegati:

All Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

All Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP: 4847]
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Alla Regione Piemonte
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna,
Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
(operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it)

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

Oggetto: **TORINO – Autostrada A5 Torino-Quincinetto. Nodo idraulico d'Ivrea 2^a fase di completamento. Proroga dei termini di validità del decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 002 del 12/01/2015, ai sensi dell'art. 25, del D. Lgs. 152/2006.**
Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA – art. 25, comma 5.
Proponente: Società ATIVA S.p.A.
Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

06/11/2019

MB 07/11

e. p.c.

Ufficio di Gabinetto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

e. p.c.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali
(svca@pec.mit.gov.it)

e. p.c.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS
[ID_VIP: 4847]
(ctva@pec.minambiente.it)

e. p.c.

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Torino
(mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”.

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “*Ministero per i beni e le attività culturali*”.

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai*

2



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

06/11/2019

NO 7
8

sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 19 giugno 2019, n. 76, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 184 del 07/08/2019, registrato dalla Corte dei Conti il 25 luglio 2019 n. 2851), il quale ha abrogato il DPCM 29 agosto 2014, n. 171.

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016).

VISTO il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30 agosto 2019, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Decreto legislativo n. 165 del 2001.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

CONSIDERATO che la **Società ATIVA S.p.A.**, con nota prot. n. ORD 4270/2019/Uditec/PETR/DUS/rol dell'8/08/2019 (assegnata al Responsabile del procedimento il 12/08/2019), ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del D. Lgs. 152/2006, di avere "... una proroga dei termini di scadenza del Decreto [di compatibilità ambientale n. 2 del 12/01/2015], in quanto considerando lo stato delle procedure e dei successivi tempi per l'esecuzione degli appalti, il progetto non sarà possibile realizzarlo entro il termine di scadenza [del predetto Decreto] previsto per l'11 febbraio 2020...".

CONSIDERATO che la **Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.RU.U.21982 del 29/08/2019, ha chiesto alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS "...un parere in merito alla richiesta di proroga di ulteriori 5 anni..." e a questo Ministero <...il nulla osta tecnico alla concessione della proroga richiesta dalla predetta Società ai fini della predisposizione di un nuovo Decreto Interministeriale in coerenza con quanto stabilito all'art. 26, comma 6, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che prevede che le eventuali proroghe siano concesse, su istanza del proponente, "[...] dall'autorità che ha emanato il provvedimento [...]"]>.

VISTO il decreto ministeriale di compatibilità ambientale n. 2 del 12/01/2015, relativo al progetto di cui trattasi e per il quale l'allora Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha espresso il proprio parere tecnico istruttorio favorevole, con "prescrizioni", con la nota prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/29661 del 13/11/2013.

CONSIDERATO che la **Società ATIVA S.p.A.**, nell'istanza prot. n. ORD 4270/2019/Uditec/PETR/DUS/rol dell'8/08/2019 non ha espressamente specificato un termine per la proroga richiesta, tuttavia, la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la nota del 29/08/2019 sopra citata, nel chiedere il parere alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, ha indicato il termine di "... 5 anni..." da considerarsi per la presente valutazione.

CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento del Servizio V della Direzione generale ABAP ha chiesto, per le vie brevi il 19/09/2019, alla Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la conferma del suddetto termine di proroga di cinque anni dell'efficacia del DM-VIA n. 2 del 12/01/2015, poi confermato, per le



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Handwritten signature/initials.

medesime vie brevi il 30/09/2019, dalla predetta Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

CONSIDERATO, pertanto, che ai fini dell'espressione del parere tecnico istruttorio della Direzione generale ABAP si debba fare riferimento al termine di proroga dell'efficacia del DM-VIA n. 2 del 12/01/2015 come indicato dalla Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nella relativa nota del 29/08/2019 sopra citata.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 23676 del 30/08/2019, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza ABAP di Torino ed a codesti Servizi II e III della Direzione generale ABAP che la Società ATIVA S.p.A., con nota prot. n. ORD 4270/2019/Uditec/PETR/DUS/rol dell'8/08/2019 (che si allega), ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la "...proroga dei termini di scadenza del Decreto [di valutazione di impatto ambientale n. 2 del 12/01/2015] in quanto, considerando lo stato delle procedure e dei successivi tempi per l'esecuzione degli appalti, il progetto non sarà possibile realizzarlo entro il termine di scadenza ...[del] Decreto previsto per l'11 febbraio 2020...".

La Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.21982 del 29/08/2019 (allegata) ha richiesto a questo Ministero "...il nulla osta tecnico alla concessione della proroga richiesta dalla predetta Società ai fini della predisposizione di un nuovo Decreto Interministeriale in coerenza con quanto stabilito dall'art. 26, comma 6, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che prevede che le eventuali proroghe siano concesse, su istanza del proponente...".

Per quanto sopra evidenziato, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Torino di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 20 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sulla richiesta di proroga della vigenza della dichiarazione di compatibilità ambientale in oggetto, verificando di conseguenza l'eventuale intervenuta modifica dello stato dei luoghi e del relativo quadro vincolistico (Parte II e Parte III del D.Lgs. 42/2004) dopo l'emanazione del decreto di compatibilità ambientale DM-VIA n. 2 del 12/01/2015.

Si evidenzia a codesta Soprintendenza ABAP che la Società ATIVA S.p.A., con nota prot. n. ORD 3816/2019/Uditec/PETR/DUS/rol del 16/07/2019 (che si allega), ha già comunicato anche a questa Direzione generale ABAP "...che il giorno 17 luglio 2019 [è iniziata] la campagna di indagini sotto il controllo della dott.ssa Chiara Davite iscritta al n. 3462 dell'elenco Ministeriale degli operatori archeologici..." e che "...le indagini si svilupperanno in conformità al piano sondaggi...approvato e avranno termine presumibilmente il 31/12/2019...".

Agli Uffici del MiBAC in indirizzo si evidenzia che il provvedimento di dichiarazione di compatibilità ambientale sopra citato del 2015 - può essere consultato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "Provvedimenti" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Provvedimenti VIA" => "12/01/2015 DM-0000002".

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia a codesta Soprintendenza ABAP che lo stesso parere dovrà essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”.

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire la trasmissione del parere tecnico istruttorio di questa Direzione generale ABAP al Ministro per i beni e le attività culturali per le relative successive determinazioni.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP, si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP, si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: romina.muccio@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino**, con nota prot. n. 16292 del 19/09/2019, ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale:

< In riferimento al progetto in oggetto, vista l'istanza di proroga dei termini di validità del decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 002 del 12/01/2015 che la Società ATIVA S.p.A. ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio prot. 23676 del 30/08/2019, rispettivamente ns. prot. n. 15227 del 30/08/2019, questa Soprintendenza esprime le seguenti valutazioni, per quanto di competenza:

considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata in forza di D.M. 14 febbraio 1966 avente per oggetto: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto" e ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettere c) e g) del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i. così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

considerato che il progetto di cui al decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 002 del 12/01/2015 e al parere tecnico istruttorio espresso nell'ambito della medesima procedura con nota 29661 del 13/11/2013 dell'ex Direzione Generale PBAAC è stato, nel frattempo, oggetto delle seguenti procedure e pareri del MiBACT:

- ottemperanza delle prescrizioni A.1.2 del MATTM e B.5 del MiBACT, in relazione al Viadotto Cartiera, di cui al parere prot. 13178 del 05/06/2015 e n. 187 del 07/01/2016 dell'ex Direzione generale Belle arti e paesaggio;
- comunicazione della DG-ABAP di cui alla nota 30935 del 27/11/2018 in merito alla convocazione alla Conferenza di Servizi indetta ai fini della verifica di conformità urbanistica e paesaggistica, ai sensi degli artt. 81, 82 e 83 del D.P.R. 616/1977, come modificato dal DPR 18 aprile 1994, n. 383.
- nell'ambito della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 13.06.2019, presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, La Valle d'Aosta e la Liguria – sede di Torino - Ufficio Tecnico, è stato espresso dalla Scrivente soprintendenza un 1° parere prot. 10303 del 11/06/2019 (allegata alla presente, all.01) a seguito dalla nota prot. 13314 del 29/05/2019 della Regione Piemonte;
- in ambito della medesima Conferenza dei Servizi, in considerazione delle modifiche del progetto derivate dalla richieste [a] dell'amministrazione del Comune di Pavone Canavese (prot. n. 6622 del 05.06.2019) è stato rilasciato dall'Ufficio scrivente un 2° parere di competenza di cui al prot. 14258 del 09/08/2019 (allegata alla presente, all.02) a seguito del



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

verbale della Regione Piemonte prot. 17532 del 05/07/2019 (allegato alla presente, all. 03);
Per quanto concerne l'Area funzionale Paesaggio;

considerato che l'intervento proposto, che ricade all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico imposto con D.M. 14 febbraio 1966 avente per oggetto: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea- Quincinetto" in quanto tutela l'area " (...)che attraversa un territorio ricco di caratteristiche naturali tipiche del paesaggio piemontese e, in alcuni punti, offre l'apertura di visuali panoramiche particolarmente interessanti, come il vasto tappeto della pianura verdeggiante, i numerosi corsi d'acqua le lunghe distese di campi coltivati alternati a bassi rilievi montuosi addolciti dalla presenza addolciti dalla presenza di una fitta vegetazione, il tutto in una perfetta fusione di valori, tra gli elementi naturali e la presenza degli insediamenti urbani, fino a che, con l'avvicinarsi della valle d'Aosta il magnifico quadro naturale si fa ricco di contrasti sempre più accentuati tra la vicinissima massa dei monti da un lato e le larghe pendici coperte di vigneti e frequenti villaggi dall'altro", appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda A(094) del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte;

Considerato che il quadro normativo per la parte vincolistica in tutela paesaggistica resta invariato mentre il quadro prescrittivo dal 2011 è mutato con l'adozione, prima, e l'approvazione, poi, del PPR, si possono ribadire:

- le prescrizioni indicate nei pareri prot. n.28338 del 13/11/2012 e prot. n. 15236 dell'11/06/2013 dell'allora Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Torino, Biella, Asti, Cuneo e Vercelli, entrambi pareri recepiti dalla ex DG per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee nel parere prot. 29661 del 13/11/2013 dell'ex Direzione Generale PBAAC e nel parere della allora Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Torino prot. 2186 del 29/04/2015 recepito dalla Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio, Settore II, con prot. 13178 del 05/06/2015;

- si richiama, inoltre, quanto indicato nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 13.06.2019, presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, La Valle d'Aosta e la Liguria - sede di Torino, nel parere della Scrivente soprintendenza prot. 14258 del 09/08/2019 a seguito del verbale della Regione Piemonte prot. 17532 del 05/07/2019, in cui si ribadisce la valutazione positiva della stessa Regione ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.lgs. 42/2004 in merito alla proposta progettuale - dalla quale sono stralciate tutte le opere di compensazione costituenti viabilità locale inerenti la realizzazione del tracciato stradale della bretella quale prolungamento della SP 77 previste nell'ambito territoriale del Comune di Pavone Canavese - a condizione che:

- durante e conseguentemente alle fasi realizzative siano rapidamente previste adeguate opere di rinaturalizzazione, ridefinizione/riconnessione e recupero ambientale/paesaggistico delle caratteristiche identificative degli stessi ambiti;
- in fase cantieristica, al fine di una adeguata tutela, siano predisposte opportune opere mitigative atte a preservare le componenti scenico-percettivo degli elementi peculiari presenti nell'habitat, che potrebbero viceversa essere fortemente compromessi nelle varie fasi realizzative;
- laddove possibile siano privilegiati e adottati interventi di ingegneria naturalistica e opere di compensazione ambientale al fine di ridurre complessivamente l'incidenza delle opere negli ambiti interessati dai relativi interventi, salvaguardando attentamente l'aspetto paesaggistico anche dalle visuali fruibili dall'intorno.

Per quanto concerne l'Area funzionale Patrimonio Architettonico;

Considerato che il quadro normativo per la parte vincolistica in tutela ai sensi della Parte II del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. resta invariato, non si ritiene di dover aggiungere ulteriori prescrizioni a quanto indicato nei pareri espressi da Codesta DG-ABAP con note prot. 29661 del 13/11/2013 e prot. 13178 del



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

05/06/2015

Per quanto concerne l'Area funzionale Patrimonio Archeologico; considerato che la situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento è rimasta invariata; considerata inoltre la documentazione integrativa trasmessa dalla Società ATIVA S.p.A. in ottemperanza alla prescrizione esecutiva n. 1 del parere della Direzione Generale BeAP prot. 13178 del 05/06/2015, e in particolare, da ultimo, considerata la nota prot. ORD 3816/2019/U ditec/PETR/DUS/rol del 16/07/2019 con cui la Società ATIVA ha comunicato l'avvio - in data 17/07/2019 e sotto il controllo di operatore archeologico in possesso dei requisiti di legge - del piano dei sondaggi archeologici preventivi, autorizzati dalla SABAP-TO con parere prot. 10463 del 13/06/2019 (allegata alla presente, all. 04), non si rilevano, per quanto di competenza, aspetti o motivi tali da mutare la valutazione positiva di compatibilità ambientale già espressa con il suddetto decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 002 del 12/01/2015, subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni.

Per quanto concerne gli aspetti della tutela archeologica, si ribadisce pertanto quanto indicato nei suddetti pareri prot. 13178 del 05/06/2015 e prot. 187 del 07/01/2016 dell'ex DG BeAP e le prescrizioni, in particolare dal n. B.1 al n. B.4, indicate nel parere prot. 29661 del 13/11/2013 dell'ex Direzione Generale PBAAC.

Questa Soprintendenza dunque, per quanto di competenza, non rileva motivi ostativi alla proroga dei termini di validità del decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 002 del 12/01/2015.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti >.

CONSIDERATO che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico** e il **Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**, di questa Direzione generale ABAP, sono stati sentiti il 25/09/2019 per le vie brevi dal Responsabile del procedimento del Servizio V, *Tutela del paesaggio*, della Direzione generale ABAP in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel suddetto parere del 19/09/2019 per le Aree funzionali del *Patrimonio archeologico* e del *Patrimonio architettonico*, concordando il 01/10/2019 il Servizio III sulla non evenienza di nuovi o diversi potenziali impatti significativi e negativi sul relativo fattore ambientale e, pertanto, al fine di non aggravare il presente procedimento, ha ritenuto lo stesso Servizio III di condividere per le medesime vie brevi gli aspetti di rispettiva competenza come esposti nel parere endoprocedimentale del 19/09/2019 della competente Soprintendenza ABAP, senza l'acquisizione del relativo formale contributo istruttorio.

CONSIDERATO che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico**, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 26863 del 27/09/2019, ha ritenuto di dover esprimere il seguente formale contributo istruttorio:

< In riferimento all'istanza in oggetto lo scrivente Servizio ha esaminato la nota prot. 16292 del 19.09.19, acquisita agli atti da codesto Servizio V con prot. 26253 del 24.09.19, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino ha espresso le proprie valutazioni di competenza.

In particolare, per quanto concerne la tutela archeologica, la Soprintendenza fa presente che:

- *la situazione vincolistica è rimasta invariata;*
- *la prescrizione esecutiva n. 1 del parere della Direzione Generale BeAP, prot. n. 13178 del 05.06.2015, è stata ottemperata e, nello specifico, la società ATIVA ha comunicato, con nota prot. ORD 3816/2019/Uditec/PETR/DUS/rol del 16.07.2019, l'avvio del piano dei sondaggi archeologici preventivi, attualmente in corso e autorizzati dalla SABAP-TO con nota prot. 10463 del 13.06.2019, sotto il controllo di operatore archeologico in possesso dei requisiti di legge;*
- *per quanto concerne gli aspetti della tutela archeologica, si ribadisce quanto indicato nei pareri prot. n. 13178 del 05.06.2015 e prot. n. 187 del 07.01.2016 dell'ex Direzione Generale BeAP e le prescrizioni, in particolare dalla n. B.1 alla n. B4, indicate nel parere prot. n. 29661 del 13.11.2013 dell'ex Direzione Generale PBAAC;*
- *non sono stati riscontrati motivi tali da mutare la valutazione positiva di compatibilità ambientale.*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Di conseguenza, si concorda con il parere espresso dalla Soprintendenza che non rileva motivi ostativi alla proroga dei termini di validità del decreto di compatibilità ambientale D.M. n.002 del 12/01/2015. Si ribadisce altresì l'obbligo, per la società ATIVA, dell'ottemperanza delle prescrizioni richieste con la sopra citata nota prot. n. 29661 dell'ex Direzione Generale PBAAC >.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con il parere del 19/09/2019 sopra integralmente trascritto, ha verificato l'attuale aggiornato quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto di cui trattasi e quindi la perdurante compatibilità con lo stesso delle opere previste.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino**, nel parere del 19/09/2019 sopra integralmente trascritto, per quanto concerne l'Area funzionale Paesaggio e in merito alla proposta progettuale di cui trattasi (dalla quale sono state stralciate tutte le opere di compensazione costituenti viabilità locale inerenti la realizzazione del tracciato stradale della bretella quale prolungamento della SP 77 previste nell'ambito territoriale del Comune di Pavone Canavese), ha riportato le seguenti prescrizioni di cui la Società ATIVA S.p.A. dovrà tenere conto in fase esecutiva:

- *durante e conseguentemente alle fasi realizzative siano rapidamente previste adeguate opere di rinaturalizzazione, ridefinizione/riconessione e recupero ambientale/paesaggistico delle caratteristiche identificative degli stessi ambiti;*
- *in fase cantieristica, al fine di una adeguata tutela, siano predisposte opportune opere mitigative atte a preservare le componenti scenico-percettivo degli elementi peculiari presenti nell'habitat, che potrebbero viceversa essere fortemente compromessi nelle varie fasi realizzative;*
- *laddove possibile siano privilegiati e adottati interventi di ingegneria naturalistica e opere di compensazione ambientale al fine di ridurre complessivamente l'incidenza delle opere negli ambiti interessati dai relativi interventi, salvaguardando attentamente l'aspetto paesaggistico anche dalle visuali fruibili dall'intorno ...".*

VISTI i pareri precedentemente espressi dalla **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino** con note prot. n. 10303 dell'11/06/2019 (per le Aree funzionali Paesaggio e Patrimonio archeologico), prot. n. 10463 del 13/06/2019 (per l'Area funzionale Patrimonio archeologico) e prot. n. 14258 del 09/08/2019 (per l'Area funzionale Paesaggio), nell'ambito del procedimento attivato dal competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come anche per il procedimento di Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

CONSIDERATO, in particolare, che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino**, con nota prot. n. 10463 del 13/06/2019, ha rappresentato quanto segue alla Società ATIVA S.p.A.:

< *Con riferimento alla documentazione integrativa al procedimento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, trasmessa dalla Società ATIVA S.p.A con note prot. ORD 2737/2019/U del 23/06/2019 e prot. ORD 3092 del 05/06/2019, assunta agli atti dell'Ufficio scrivente con prot. n. 9096 del 24/05/2019 e 10156 del 07/06/2019, esaminati gli elaborati allegati, si comunica quanto segue.*

Si condividono i contenuti dell'aggiornamento della relazione archeologica, anche alla luce di alcuni nuovi rinvenimenti archeologici nel frattempo occorsi nell'area, e si ritengono corrette le modifiche proposte al piano dei sondaggi precedentemente elaborato, e già autorizzato dalla Soprintendenza Archeologia del Piemonte con nota prot. n. 7236 del 2.09.2015, ai fini dell'adeguamento ad alcune varianti intervenute sul progetto originario.

Nello specifico si prende atto della necessità di riposizionare i sondaggi a trincea O, P, Q, in considerazione dello spostamento del bacino di laminazione oggetto degli stessi, e si approva l'aggiunta di cinque nuovi sondaggi (R, S, T, U, V, Z) in corrispondenza del tratto meridionale del prolungamento della strada Rio Ribes, non prevista precedentemente.

Se ne autorizza pertanto l'esecuzione ai sensi dell'art. 88 del Decreto Legislativo 42/2004,



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

ricordando che tali sondaggi dovranno essere seguiti da operatori archeologi in possesso dei requisiti di legge, secondo le indicazioni tecnico-scientifiche che questa Soprintendenza avrà cura di fornire preliminarmente all'avvio dei lavori e in corso d'opera.

Rimanendo in attesa di comunicazione dei nominativi degli archeologi incaricati e del cronoprogramma previsto per i lavori, si porgono distinti saluti >.

CONSIDERATO che la **Società ATIVA S.p.A.**, con nota prot. n. ORD 3816/2019/Uditec/PETR/dus/rol del 16/07/2019, ha comunicato alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, come anche a questa Direzione generale ABAP, che "...dal giorno 17 luglio 2019 [inizierà] la campagna di indagini sotto il controllo della dottoressa [omissis]...iscritta [all'] elenco Ministeriale degli operatori archeologici...", presumendo il termine delle stesse indagini per il 31/12/2019.

CONSIDERATO, pertanto, che all'esito della campagna di indagini di cui sopra, potrà essere determinata, in ottemperanza alle prescrizioni (oggi "condizioni ambientali") del DM-VIA n. 2 del 12/01/2015, la compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi in caso di esito negativo, ovvero di acclarata compatibilità del medesimo progetto con le imprescindibili esigenze di tutela del patrimonio culturale archeologico.

CONSIDERATO che il **Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria** del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota prot. n. M.INF.PRTO.RU.U.12968 del 13/11/2018, ha comunicato anche a questa Direzione generale ABAP l'indizione della prima seduta di Conferenza di Servizi per il giorno 28/11/2018 ai fini della verifica della conformità urbanistica e ambientale ai sensi degli artt. 81, 82 e 83 del DPR n. 616 del 1977, come modificato dal DPR 18 aprile 1994, n. 383.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 30935 del 27/11/2018, aveva comunicato quanto segue al Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di codesto Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria prot. n. 12968 del 13/11/2018 (assegnata al Servizio V il 20/11/2018 e che si allega), si rappresenta quanto segue.

Con la suddetta nota, codesto Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria ha convocato anche questa Direzione generale ABAP alla Conferenza di Servizi, indetta ai sensi degli artt. 81, 82 e 83 del DPR n. 616/1977, come modificato dal DPR 18 aprile 1994, n. 383, per il giorno 28 novembre p.v. presso la propria sede sita in Corso Bolzano, 44, Torino.

In merito alla suddetta convocazione, codesto Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria invita gli Enti in indirizzo a "...partecipare a detta Conferenza muniti di adeguata delega ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente di appartenenza..."

Nel merito del parere da esprimersi da parte di questo Ministero per i beni e le attività culturali nell'ambito della convocata Conferenza di Servizi; considerato che il progetto di cui trattasi ricade in unico ambito regionale (Regione Piemonte) e nel territorio di competenza dell'unica Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino; visto il DM dell'allora MiBACT n. 44/2016 di riorganizzazione dei relativi Uffici centrali e periferici; si comunica a codesto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria che l'Ufficio competente ad esprimere il parere di questo Ministero BAC, per il progetto di cui trattasi nell'ambito della relativa Conferenza di Servizi, è la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino.

Si evidenzia a codesta Soprintendenza ABAP di Torino che, per i lotti relativi al progetto di cui trattasi - Lotto I - Adeguamento piano-altimetrico dell'Autostrada A5 dal km 36+250 al km 45+650 e costruzione viadotti Chiusella e Cartiera e Lotto 2 - Adeguamento piano altimetrico dell'autostrada A5 dal km 38+500 al km 40+950 -, è stata espressa la relativa compatibilità ambientale con Decreto ministeriale MATTM/MiBACT n. 2 del 12/01/2015, nell'ambito del quale l'allora MiBACT ha espresso il proprio parere prot n. DG/PBAAC/34.19.04/29661 del 13/11/2013.



Si rammenta a codesta Soprintendenza ABAP di Torino che l'oggetto dell'allora progetto di cui al DM n. 2/2015 era "... il rifacimento di 9,15 km dell'autostrada A5 (dalla progressiva 36+200, immediatamente a sud dell'interconnessione con il raccordo autostradale A4/A5, alla progressiva 45+630), con l'inserimento di tre viadotti, rispettivamente denominati Torrente Chiusella (lunghezza 284 m), Cartiera (lunghezza 380 m) e Fiorano (lunghezza 490 m.). Gli interventi previst[i] comprendono inoltre il rifacimento dello svincolo di interconnessione tra la A5 ed il raccordo autostradale A4/A5 Santhià-Ivrea. Gli interventi di adeguamento comportano la modificazione, per buona parte del tratto indicato, della livelletta autostradale, che viene innalzata per renderla coerente con i livelli idrici previsti in caso di piena..." (cfr. Studio di Impatto Ambientale, Parte I, p. 8).

Il predetto DM, con i relativi allegati pareri, è consultabile per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "Provvedimenti" => "Provvedimenti VIA" => "12/01/2015 DM 0000002" - Autostrada A5 Torino - Quincinetto Nodo Idraulico di Ivrea - 2° fase di completamento" [ID_VIP 2015].

Inoltre, si rammenta a codesta Soprintendenza ABAP di Torino che il proponente ha già provveduto ad avviare alcune delle previste verifiche di ottemperanza alle prescrizioni di cui al predetto Decreto Ministeriale n. 2 del 12/01/2015, per le quali l'allora Direzione generale BeAP si è espressa con i pareri prot. n. 13178 del 5 giugno 2015 e n. 187 del 7 gennaio 2016.

Alla Soprintendenza ABAP di Torino si chiede di voler trasmettere, previa opportuna, preventiva informativa, a questa Direzione generale ABAP ogni atto di competenza che andrà a produrre nell'ambito del procedimento di autorizzazione e localizzazione urbanistica del progetto di cui trattasi.

Con l'occasione, si rappresenta a codesto Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria che l'indirizzo e-mail della competente Soprintendenza ABAP di Torino, al quale è stata recapitata la convocazione della Conferenza di Servizi, è errato. Quello corretto è il seguente: mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it.

Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni conclusive della predetta Conferenza di Servizi >. **VISTO** il verbale della Conferenza di Servizi del 28/11/2018 del Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di seguito riportato:

< ...La conferenza dei servizi apre i lavori alle ore 10,15. Il Provveditore ... illustra le fasi procedurali che hanno consentito la convocazione della conferenza dei servizi per la valutazione preventiva degli aspetti urbanistici ed ambientali sugli interventi in argomento, ribadendo che trattasi di conferenza referente, cui seguirà una riunione deliberante. Tali fasi hanno coinvolto le Direzioni Generali del MIT competenti in materia, l'AIPO, la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino, come meglio specificato in prosieguo.

Nella succitata riunione tenutasi presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento infrastrutture, servizi informativi e statistici in data 29 ottobre u.s. le Amministrazioni intervenute hanno confermato l'urgenza degli interventi esaminati evidenziando come prioritari quelli inerenti il lotto 1 e 2 della seconda fase, così come individuati nella proposta formulata dall'AIPO con nota in data 11.10.2017 e dalla Regione Piemonte in data 27.11.2017. Pertanto è stato dato mandato a questo Provveditorato di attivare le procedure di verifica della conformità urbanistica ai sensi del D.P.R. 383/1994 per gli interventi ricompresi nella seconda fase lotto 1 e 2.

L'amministratore delegato della Società ATIVA Dott. [omissis] dichiara che il progetto ha recepito le prescrizioni espresse dall'Autorità di Bacino del Fiume Po di Parma e dalla Regione Piemonte, riferendo quanto segue:

- Il progetto del Nodo idraulico di Ivrea nasce intorno al 2000 e riguarda la ristrutturazione e la messa in sicurezza idraulica della sede autostradale nei tratti di interconnessione tra l'autostrada A5 Torino-Quincinetto e la bretella autostradale A4/A5 Ivrea-Santhià. La prima fase del Nodo idraulico di



Ivrea, riguardante l'adeguamento del raccordo autostradale A4/A5 in corrispondenza dell'attraversamento del rio Ribes - viadotto Marchetti - è stato oggetto del provvedimento autorizzativo emesso dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche (prot. n. 474 del 28 gennaio 2011) a seguito di Deliberazione della Giunta Regionale di favorevole volontà d'intesa sul progetto (D.G.R. n. 12 del 29 dicembre 2010).

In fase di approvazione del progetto del 1° stralcio esecutivo, con parere n. 80773 in data 8 novembre 2010, la Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto idrogeologico di Torino (Autorità idraulica competente) ha imposto all'ANAS, quale proprietario, e all'ATIVA, quale concessionario, per quanto di competenza, di provvedere tempestivamente all'adeguamento dei ponti di attraversamento sul rio Ribes anche lungo l'autostrada A5 Torino-Quincinetto "al fine di assicurare il completamento della funzionalità terminale del nodo idraulico di Ivrea e al fine di garantire nello stesso tempo la tutela della pubblica e privata incolumità". La prescrizione dell'Autorità idraulica è stata recepita nella suddetta Deliberazione della Giunta e nel provvedimento approvativo del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Torino.

Pertanto le opere della 2° fase di completamento del Nodo idraulico di Ivrea sono finalizzate sia all'ottemperanza a tale prescrizione sia all'ottemperanza al Piano stralcio di integrazione al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) relativo al nodo idraulico di Ivrea adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con Deliberazione n. 1/2003 e approvato con D.P.C.M. del 30 giugno 2003 pubblicato in GURI n. 287 dell' 11 dicembre 2003 mediante la messa in sicurezza dal rischio di esondazione dell'intera tratta dell'autostrada dell'A5 Torino-Quincinetto compresa tra le progr. Km 36+250 e 45+650.

- L'infrastruttura è esposta a gravi rischi alluvionali, in quanto un'ipotetica onda di piena della Dora potrebbe raggiungere quote altimetriche superiori a quelle della sede autostradale con la possibilità che la stessa venga sommersa e danneggiata. Inoltre l'Autostrada A5 presenta una configurazione non più rispondente alle normative vigenti: le banchine pavimentate laterali e lo spartitraffico sono infatti sottodimensionati e mancano le transizioni di tracciato in corrispondenza delle curve planimetriche. Attualmente, le misure di messa in sicurezza per garantire la continuità degli argini in corrispondenza dell'abitato di Banchette consistono in una paratia metallica mobile provvisoria. L'ATIVA, trovandosi nella condizione di essere comunque l'attuale concessionario, ancorché nelle more dell'eventuale rinnovo, ritiene fondamentale risolvere la questione della messa in sicurezza del Nodo idraulico di Ivrea attenendosi alle prescrizioni formulate. Ribadisce che l'approvazione e la realizzazione delle opere previste nel lotto 3 della 2° fase sono fondamentali per la soluzione delle problematiche idrauliche.

Su tale ultimo aspetto la rappresentante della Regione Piemonte Ing. [omissis] esprime il dissenso dell'Ente di appartenenza che ritiene prioritaria l'approvazione e realizzazione del lotto 1 e 2, come si evince, tra l'altro, dagli esiti della riunione tenutasi presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti tenutasi in data 28 ottobre u.s..

Sempre con riferimento alle opere del lotto 3 il rappresentante del Comune di Banchette chiede ai progettisti e ai rappresentanti della Società ATIVA di verificare l'opportunità di rivedere la soluzione proposta in tale lotto, ancorché non oggetto della conferenza odierna, prevedendo un intervento meno impattante sul territorio e meno costoso quale la revisione delle paratie e degli argini, piuttosto della sopraelevazione dell'autostrada.

Il rappresentante di ATIVA ribadisce che, in caso di esondazione, senza un'adeguata ed efficace messa in sicurezza dell'autostrada attraverso la sopraelevazione della stessa prevista con il lotto 3, ci sarebbero danni ingenti all'infrastruttura. Il progetto è stato inoltre elaborato attenendosi alle prescrizioni formulate dall'Autorità di Bacino per la risoluzione delle problematiche idrauliche.

Il progettista Ing. [omissis] fornisce ulteriori informazioni circa gli aspetti idraulici sottesi al progetto, illustrando in primis la situazione verificatasi in seguito agli eventi alluvionali del 2000. Nell'elaborazione del progetto, la Società ATIVA si è attenuta alle risultanze dello studio specifico sulle dinamiche idrauliche commissionato dall'Ente Provincia all'Università di Trento, che ha prodotto un



modello fisico di riferimento.

Anche il Sindaco del Comune di Fiorano esprime perplessità sulle soluzioni proposte nel lotto 3.

Sempre in riferimento a tali proposte progettuali, il rappresentante del Comune di Ivrea fa presente che in questi anni la Valle d'Aosta ha realizzato le arginature della Dora Baltea il che comporta che, in caso di piena, l'acqua arrivi in Canavese con una portata e una velocità maggiori rispetto ad un decennio fa. Pertanto, a parità di precipitazioni, in caso di esondazione, si formerebbe un lago per effetto dello sbarramento rappresentato dal rilevato autostradale in corrispondenza del tratto identificato come lotto 3, che finirebbe per tracimare verso sud, in direzione del centro abitato di Ivrea tramite l'alveo del Torrente Ribes, che fa da scolmatore naturale della Dora. Il punto di esondazione verso sud è rappresentato dall'incile di Fiorano, di cui non è agevole prevedere un abbassamento della quota, per favorire un deflusso meno impetuoso, in quanto sotto ad esso passa un oleodotto transnazionale.

Il rappresentante delle Città Metropolitane di Torino dichiara che le opere di competenza affidate all'Ente sono state eseguite e collaudate (sono state eseguite le arginature in corrispondenza del Comune di Ivrea), mentre restano da eseguire la messa in sicurezza del ponte Ribes sulla S.P. n. 465 e, ovviamente, la risoluzione delle problematiche connesse all'infrastruttura autostradale.

La rappresentante della Regione Piemonte rappresenta che le perplessità espresse dai rappresentanti dei Comuni sono tutte inerenti le opere previste nel lotto 3, che non è oggetto d'esame dell'attuale conferenza.

Il progettista procede quindi all'illustrazione delle opere del lotto 1, che prevedono il ribaltamento dello svincolo attuale. L'intervento comporterà anche una sorta di opere di compensazione poiché la zona su cui attualmente esiste lo svincolo sarà restituita al Comune per le finalità condivise con l'Amministrazione comunale.

Per quanto concerne il lotto 2, le opere prevedono un adeguamento della sezione trasversale e della planimetria della carreggiata. L'intervento prevede anche l'adeguamento della viabilità ordinaria, per quanto concerne i sovrappassi, e la realizzazione di una viabilità parallela all'autostrada utile a evitare che il traffico diretto all'autostrada attraversi il centro abitato di Banchette.

Su tali interventi i rappresentanti del Comune di Banchette e Samone chiedono che i nuovi cavalcavia previsti in progetto siano dotati di idoneo passaggio pedonale in sede protetta (come previsto nel progetto del cavalcavia sulla strada provinciale Ivrea Castellamonte per Salerano). Il rappresentante del Comune di Salerano fa analoga richiesta per il sovrappasso che collega il Comune alla scuola media.

Il rappresentante della Soprintendenza Dott. [omissis] ricorda che, sul percorso autostradale oggetto di apposizione di vincolo con decreto emanato nel 1966 per la conservazione del naturale aspetto paesaggistico dell'area in questione, la Soprintendenza si è espressa sugli aspetti di mitigazione paesaggistica previsti in progetto nell'ambito dell'endoprocedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (decreto di compatibilità ambientale emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 2 del 12.01.2015). Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con determina n. 22293 del 3 settembre 2015, ha dichiarato l'ottemperanza alle prescrizioni sul progetto definitivo formulate in sede di Valutazione di Impatto Ambientale dal Ministero stesso e inserite nel suddetto decreto VIA.

La rappresentante della Regione dichiara che l'autorizzazione paesaggistica regionale sarà acquisita nell'ambito dell'endoprocedimento ai sensi dell'art. 3 della legge 32 del 2008 della Regione Piemonte, posto che le opere in oggetto costituiscono infrastruttura di interesse sovra comunale. La Regione attiverà la propria procedura interna per l'espressione del parere di competenza finalizzato all'intesa Stato-Regione, in cui confluiranno tutti i pareri degli enti regionali competenti ad esprimersi sull'argomento.

Per quanto riguarda i profili urbanistici, il rappresentante del Comune di Pavone, pur esprimendo condivisione per l'intervento, dichiara che non vi è conformità con gli strumenti urbanistici. Analoga considerazione è espressa dai rappresentanti del Comune di Banchette, Samone, Salerano e Perosa. La conferenza dei servizi termina i lavori alle ore 13,00 e si aggiorna a data da destinarsi...>.

CONSIDERATO che il **Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria** del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota prot. n.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

M.INF.PRTO.RU.U.5537 del 29/05/2019, ha comunicato anche a questa Direzione generale ABAP l'indizione della Conferenza di Servizi conclusiva per il giorno 13/06/2019.

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 13/06/2019 del Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di seguito riportato:

< ...La conferenza dei servizi apre i lavori alle ore 10,15. Il Provveditore ... illustra le fasi procedurali finora espletate.

Viene data lettura dei pareri pervenuti:

- Nota prot. n. 9856 del 05.02.2019 con cui in Ministero della Difesa ha trasmesso copia del parere formale in cui esprime nulla contro alla realizzazione del progetto infrastrutturale condizionato al rispetto di alcuni vincoli a prescrizioni cui attenersi nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell'opera;

- Nota prot. n.14866 in data 11.06.2019 del Ministero dell'Ambiente con cui è stata trasmessa la determina in cui si dichiara l'ottemperanza alle prescrizioni lett. A) nn. 1.1. e 1.2 di cui al Decreto di compatibilità ambientale D.M. n.2 del 12.01.2015;

- Nota prot. n. 10303 del 11.06.20 19 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, in cui si esprime parere favorevole all'intervento proposto condizionato al rispetto delle prescrizioni formulate nelle note endoprocedimentali citate nel parere stesso e nel dispositivo autorizzativo prot. n. 29661 del 13.11.2013 della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee;

- Nota prot. n. 6622 del 05.06.2019 con cui il Comune di Pavone Canavese, nel formulare la piena condivisione dell'intervento, ha proposto alcuni interventi di razionalizzazione della viabilità esistente.

L'ing. [omissis], rappresentante della Regione Piemonte, illustra i contenuti dell'istruttoria regionale effettuata in due sedute di conferenza di servizi interna (tenutesi in data 13.12.2018 e 09.04.2019).

Dalle risultanze è emersa che in alcuni comuni interessati dall'intervento il progetto non è conforme agli strumenti urbanistici.

La Regione Piemonte ha acquisito tutti i certificati di destinazione urbanistica e le deliberazioni di condivisione del progetto adottate dai comuni in cui l'accertamento ha dato esito di difformità, con le quali viene assunto l'impegno ad apportare le necessarie varianti al PRG di rispettiva competenza a seguito dell'emanazione del provvedimento di ratifica della raggiunta intesa Stato-Regione.

Le aree oggetto dell'intervento sono sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, con autorizzazione di competenza regionale. La Regione ha quindi prodotto il parere paesaggistico con riscontro favorevole della Soprintendenza, che dovrà essere però modificato alla luce delle richieste espresse dal Comune di Pavone Canavese con la sopra citata nota prot. n. 6622 del 05.06.2019 o comunque delle risultanze dell'odierna conferenza dei servizi.

Il competente ufficio regionale Settore Territorio e Paesaggio ha anticipato per le vie brevi l'espressione favorevole sulle modifiche richieste dal Comune di Pavone nel caso in cui le stesse venissero accolte; tale parere sarà formalizzato successivamente alla seduta odierna e all'assenso della Soprintendenza.

L'autorizzazione paesaggistica conclusiva sarà contenuta nella deliberazione di Giunta Regionale di favorevole volontà d'intesa, che conterrà anche l'autorizzazione del piano di reperimento dei materiali ai sensi della legge regionale n. 23 del 2016 art. 13

Il Sindaco del Comune di Pavone Canavese consegna agli atti della conferenza dei servizi copia della deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 21.03.2019 con la quale, tra l'altro, si approva il progetto definitivo delle opere della 2° fase di completamento del 1° e 2° lotto del nodo idraulico di Ivrea e si dà atto che dette opere verranno rese conformi con apposita variante urbanistica in seguito all'approvazione del progetto con l'intesa Stato-Regione.

I rappresentanti della Città Metropolitana di Torino presenti all'odierna conferenza comunicano parere non favorevole alle modifiche apportate alla viabilità locale dal Comune di Pavone Canavese descritte nella citata nota prot. n. 6622 del 05.06.2019 riguardanti le opere compensative, mentre



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

M. G. S.

ribadiscono il parere favorevole alla soluzione originariamente proposta dal Comune.

A chiarimento delle motivazioni alla base della richiesta di modifica di alcuni tratti di viabilità provinciale interferita dal progetto ATIVA, il Sindaco del Comune di Pavone Canavese illustra le criticità per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale presenti nella soluzione delle opere compensative progettate da ATIVA.

Alla luce della citata nota prot. n. 6622 del 05.06.2019 del Comune di Pavone Canavese e delle risultanze del confronto odierno tra Città Metropolitana, Comune e ATIVA riguardante le opere di compensazione previste sul territorio del predetto comune, le parti interessate concordano di addivenire ad una soluzione condivisa, anche per non vanificare gli studi condotti da Città Metropolitana sul territorio del Comune.

La conferenza dei servizi stabilisce quindi che tali opere di compensazione costituenti viabilità locale siano stralciate dal progetto approvato in data odierna, per essere oggetto di approfondimento tra ATIVA, Comune di Pavone Canavese e Città Metropolitana in una riunione in data da definirsi già nella prossima settimana, seguendo un proprio autonomo iter autorizzativo.

Il rappresentante dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO dichiara l'approvazione del progetto da parte dell'Ente.

La conferenza dei servizi approva quindi il progetto; la formalizzazione dell'intesa Stato-Regione avverrà successivamente all'acquisizione della deliberazione di Giunta Regionale.

La conferenza dei servizi chiude i lavori alle ore 11,45.

Letto, confermato e sottoscritto>.

CONSIDERATO che la **Regione Piemonte**, con nota prot. n. 17532 del 05/07/2019 (recante "Relazione di adempimento all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004"), nell'ambito del procedimento di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ha comunicato a quest'ultimo e per conoscenza alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio quanto segue:

< Con riferimento alle procedure in corso relative all'intervento in oggetto di cui alla nota 12.50.10.VIAB.1.A5, qui pervenuta dalla Regione Piemonte - Direzione OO.PP. - Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture in data 08.04.2019, relativa alla Conferenza dei Servizi svoltasi in data 09.04.2019,

esaminata la documentazione progettuale pervenuta dalla Soc. proponente in data 11.04.2019, nota ATE/ORD 481/2019/U del 10.04.2019,

constatato che l'intervento consiste in "Progetto definitivo opere della 2° fase di completamento del nodo idraulico di Ivrea - Lotto 1 e Lotto 2", che costituiscono parte integrante dell'intervento generale, oggetto di Giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 26 comma 4 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,

valutato che complessivamente l'intervento ovvero la realizzazione del Lotto 1 e Lotto 2, comprensivo di interventi complementari al progetto che alcune Amministrazioni Comunali interessate territorialmente dal tracciato autostradale, hanno richiesto onde migliorare e semplificare la propria viabilità comunale resa discontinua dalle [a] struttura autostradale,

vista la proposta di valutazione positiva espressa dal Settore Regionale scrivente con nota prot. 13314 del 20.05.2019, relativa al progetto già richiamato,

considerato che nel corso della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 13.06.2019, presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, La Valle d'Aosta e la Liguria — sede di Torino - Ufficio Tecnico, è stato approvato il progetto in argomento,

considerata la richiesta dell'Amministrazione Comunale di Pavone Canavese resa nota nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi (prot. n. 6622 del 05.06.2019), documento nel quale sono analizzate le criticità rivolte all'ipotesi di realizzare la bretella quale prolungamento della SP 77, ipotizzando nel contempo altre soluzioni complementari alternative,

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, gli interventi in oggetto sono ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

MA 1/10

06/11/2019

visto l'art. 146 comma 6 del D.Lgs 4212004 e s.m.i

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

accertato che l'intervento proposto, che ricade all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 4 febbraio 1966 avente per oggetto: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto" in quanto tutela l'area "(...) che attraversa un territorio ricco di caratteristiche naturali tipiche del paesaggio piemontese e, in alcuni tratti, offre l'apertura di visuali panoramiche particolarmente interessanti, come il vasto tappeto della pianura verdeggiante, i numerosi corsi d'acqua, le lunghe distese di campi coltivati alternati a bassi rilievi montuosi addolciti dalla presenza di una fitta vegetazione, il tutto in una perfetta fusione di valori, tra gli elementi naturali e la presenza degli insediamenti urbani, fino a che, con l'avvicinarsi della valle d'Aosta il magnifico quadro naturale si fa ricco di contrasti sempre più accentuati tra la vicinissima massa dei monti da un lato e le larghe pendici coperte di vigneti e frequenti villaggi dall'altro", appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda A(094) del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

accertato inoltre che le aree interessate dalle opere assoggettate a vincolo di natura paesaggistica ai sensi dell'art. 142 lett. c) - fascia di rispetto dei corsi d'acqua - e lett. g) - territori coperti da foreste e boschi - del D. Lgs 42/2004, risultano conformi alle prescrizioni di cui agli art. 14 e 16, della Nda del Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017,

preso atto che dagli esiti della Conferenza dei Servizi si stabilisce di stralciare dal progetto approvato le opere di compensazione costituenti viabilità locale presso il comune di Pavone Canavese,

considerato che le opere così come proposte, se realizzate in fase esecutiva con le dovute attenzioni e accuratezze non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si ribadisce una valutazione positiva ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D. lgs 42/2004 in merito alla proposta progettuale, dalla quale sono stralciate tutte le opere di compensazione costituenti viabilità locale inerenti la realizzazione del tracciato stradale della bretella quale prolungamento della SP 77 previste nell'ambito territoriale del Comune di Pavone Canavese a condizione che:

- durante e conseguentemente alle fasi realizzative siano rapidamente previste adeguate opere di rinaturalizzazione, ridefinizione/riconnessione e recupero ambientale/paesaggistico delle caratteristiche identificative degli stessi ambiti;
- in fase cantieristica, al fine di una adeguata tutela, siano predisposte opportune opere mitigative atte a preservare le componenti scenico-percettivo degli elementi peculiari presenti nell'habitat, che potrebbero viceversa essere fortemente compromessi nelle varie fasi realizzative;
- laddove possibile siano privilegiati e adottati interventi di ingegneria naturalistica e opere di compensazione ambientale al fine di ridurre complessivamente l'incidenza delle opere negli ambiti interessati dai relativi interventi, salvaguardando attentamente l'aspetto paesaggistico anche dalle visuali fruibili dall'intorno.

Il presente parere positivo è rilasciato esclusivamente in attinenza agli aspetti strettamente paesaggistici dell'intervento in oggetto.

Ai sensi dell'art. 146, comma 5, dei D. lgs 4212004 la presente relazione è inviata al Soprintendente ai fini del pronunciamento del parere vincolante; si precisa che tale relazione potrà essere considerata autorizzazione paesaggistica solo a fronte dell'acquisizione del parere vincolante del Soprintendente o nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146 Dlgs 4212004, nei termini stabiliti



dalla Legge 241.

Il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 327.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica, di cui dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, si riferisce esclusivamente all'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Si resta in attesa dell'acquisizione del verbale della Conferenza di Servizi e del provvedimento conclusivo del procedimento.

Distinti saluti >

CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento del Servizio V della Direzione generale ABAP, il 24/09/2019, ha sentito, per le vie brevi, la Società ATIVA S.p.A. rappresentando di aver appreso - dal parere del 19/09/2019 della Soprintendenza ABAP di Torino e dal verbale del 13/06/2019 della Conferenza di Servizi - che, in merito alla proposta progettuale oggetto di valutazione, erano state stralciate tutte le opere di compensazione costituenti la viabilità locale inerenti la realizzazione del tracciato stradale della bretella quale prolungamento della SP 77 previste nell'ambito territoriale del Comune di Pavone Canavese e, pertanto, ha chiesto chiarimenti in merito alle predette opere di compensazione, in particolare se queste opere fossero parte del progetto valutato con il Decreto Ministeriale n. 2 del 12/01/2015, rimanendo pertanto in attesa di conoscere se il progetto già sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale fosse stato così modificato in sede di approvazione presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria.

CONSIDERATO che la Società ATIVA S.P.A., per le vie brevi il 25/09/2019, ha riscontrato la suddetta richiesta del Responsabile del procedimento del Servizio V della Direzione generale ABAP, comunicando quanto successivamente confermato formalmente con la nota prot. n. ATV/AD 47/2019/U del 05/11/2019, di seguito integralmente riportata.

VISTA la determinazione della Giunta Regionale n. 11-371 dell'11/10/2019 della Regione Piemonte in cui si riporta, tra l'altro "....di manifestare ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 383/94 e s.m.i. favorevole volontà d'Intesa in ordine alla realizzazione nei Comuni di Pavone Canavese, Perosa Canavese, Samone e Banchette del progetto relativo all'intervento [denominato] "2° Fase di completamento del nodo idraulico di Ivrea - Lotto 1 e Lotto 2", modificato ed integrato dal Proponente nel corso della Conferenza dei Servizi interna e della Conferenza di Servizi indetta dal Provveditorato per le OO.PP....".

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 31468 del 04/11/2019, ha comunicato pertanto alla Società ATIVA S.p.A. quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota in ultimo trasmessa da questa Direzione generale ABAP con prot. n. 23676 del 30/08/2019, come anche alle interlocuzioni avvenute per le vie brevi con la Società ATIVA S.p.A., si deve rappresentare quanto segue.

Il progetto di cui trattasi, dopo l'emanazione del relativo decreto di compatibilità ambientale nel 2015, è stato oggetto del procedimento di relativa autorizzazione di competenza del Ministero delle Infrastrutture e



dei trasporti - Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, tramite l'indizione di specifiche Conferenze di Servizi del 28/11/2018 e del 13/06/2019, i cui verbali sono reperibili sul sito web della medesima Amministrazione.

In particolare, il verbale del 13/06/2019 riporta, tra l'altro, che le "...opere di compensazione costituenti viabilità locale [sono state] stralciate dal progetto approvato..., per essere oggetto di approfondimento tra ATIVA, Comune di Pavone Canavese e Città Metropolitana in una riunione in data da definirsi...seguendo un proprio autonomo iter autorizzativo..." (cfr. p. 5).

Nell'ambito del suddetto procedimento di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si è appreso che la Regione Piemonte ha manifestato, con DGR n. 11-371 dell'11/10/2019, "...ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 383/94 e s.m.i. favorevole volontà d'Intesa in ordine alla realizzazione nei Comuni di Pavone Canavese, Perosa Canavese, Samone e Banchette del progetto relativo all'intervento [denominato] "2° Fase di completamento del nodo idraulico di Ivrea - Lotto 1 e Lotto 2", modificato ed integrato dal Proponente nel corso della Conferenza dei Servizi interna e della Conferenza di Servizi indetta dal Provveditorato per le OO.PP...." (cfr. p. 6) e, pertanto, si deve evincere che il progetto di cui trattasi è stato modificato ed integrato successivamente a quello già sottoposto a procedura VIA.

Per quanto sopra e al fine di consentire alla scrivente di concludere l'istruttoria di competenza, si deve giocoforza chiedere a codesta Società ATIVA S.p.A. di voler chiarire quali siano state le modifiche e le integrazioni apportate al progetto sottoposto al procedimento di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rispetto a quello già valutato con il decreto di compatibilità ambientale n. 2 del 12/01/2015 e le conseguenti verifiche di ottemperanza.

Si rimane in attesa di cortese e urgente riscontro>.

CONSIDERATO che la Società ATIVA S.p.A., con nota prot. n. ATV/AD 47/2019/U del 05/11/2019, ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento a quanto richiesto, confermiamo che il Progetto di cui al decreto n. 2 del 12/01/2015 e per il quale siamo a richiedere la proroga dei termini, non ha subito modifiche nel corso del procedimento di Conferenza dei Servizi, salvo quanto riportato dalla Delibera della Regione Piemonte in relazione allo stralcio delle opere di compensazione richieste dal comune di Pavone Canavese.

A maggior chiarezza di quanto avvenuto, si relaziona brevemente sui fatti che hanno condotto a tale decisione.

Il progetto che ha ottenuto la compatibilità ambientale prevedeva la chiusura di tre sottovia di attraversamento dell'autostrada esistenti nel territorio del comune di Pavone Canavese e la realizzazione, quale opera di compensazione, di un nuovo cavalcavia di scavalco dell'autostrada.

Successivamente a ciò, negli anni trascorsi dalla data di approvazione del decreto (2015) e l'avvio del procedimento di Conferenza dei Servizi (2018), con l'insediamento della nuova Amministrazione, il Sig. Sindaco chiese di modificare le opere compensative, chiedendo di chiudere solo due dei tre sottovia e non realizzare il previsto cavalcavia, e quale opera di compensazione, realizzare una bretella di collegamento diretta alla stazione autostradale attraverso il sottovia che veniva mantenuto. Questa proposta non è mai stata formalizzata fino a quando, nel novembre del 2018 si è dato avvio al Procedimento di conformità urbanistica, durante il quale si è iniziato[a] a valutare questa richiesta. Dopo l'avvio del procedimento di Conferenza dei servizi l'Amministrazione di Pavone è di nuovo cambiata (maggio 2019) e il nuovo Sig. Sindaco non concordava che le richieste [con le richieste] del precedente. A seguito di ciò, considerato che la Conferenza dei Servizi era ormai giunta alla seduta finale è stato valutato di stralciare dal procedimento le opere di compensazione richieste dal comune di Pavone: sia per quanto riguarda la richiesta iniziale di nuovo cavalcavia (approvato dalla V.I.A.) sia per quanto riguarda le richieste successive non perfezionate. Tali richieste, come recita il verbale di Conferenza dei Servizi del 13/06/2019, saranno oggetto di valutazione futura in procedimento separato. In considerazione di ciò il progetto non si è modificato rispetto quello autorizzato con Decreto VIA del 12/01/2015, in quanto quelle richieste che eventualmente avrebbero costituito una modifica localizzata sono state ritirate.

Con i migliori saluti.>



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

06/11/2019

CONSIDERATO, pertanto, che come dichiarato dal proponente, “...il progetto non si è modificato rispetto a quello autorizzato con Decreto VIA del 12/01/2015, in quanto quelle richieste che eventualmente avrebbero costituito una modifica localizzata sono state ritirate...” nell’ambito dello stesso procedimento di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi, - in base a quanto dichiarato dal Proponente - interessa il tratto autostradale costituito da un’arteria a doppia carreggiata con due corsie per senso di marcia, banchina laterale di emergenza e banchina centrale pavimentata con spartitraffico e che le opere previste per il tratto autostradale riguardano la ristrutturazione e la messa in sicurezza idraulica della sede autostradale nei tratti di interconnessione tra l’autostrada A5 Torino - Quincinetto e la bretella autostradale A4/A5 Ivrea-Santhià e che, per la messa in sicurezza del tratto autostradale, la Società ATIVA S.p.A. ha proposto un intervento di adeguamento della sede attuale che prevede la rettifica e l’innalzamento della livelletta stradale, portando le quote di progetto al di sopra di quella dell’ipotetica piena di almeno un metro e che, al contempo, le caratteristiche geometriche di quel tratto dell’autostrada saranno adeguate alle norme del DM 5/11/2011 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione di strade” e che, dunque, il progetto prevede l’adeguamento dell’infrastruttura esistente.

VISTO quanto espresso dall’allora Direzione generale Belle arti e paesaggio, con la nota prot. n. 13178 del 05/06/2015, a riguardo del relativo “...parere favorevole all’ottemperanza della...prescrizione n. B.5 con l’adozione della nuova soluzione progettuale per il viadotto Cartiera come illustrata nella documentazione allegata alla nota di trasmissione della Società ATIVA S.p.A. prot. n. ORD-1409/2015/U del 27/03/2015, nel rispetto delle ulteriori prescrizioni contenute nel ... Decreto Ministeriale n. 2 del 12/01/2015 e della seguente prescrizione esecutiva:

”1. La Società ATIVA S.p.A. deve elaborare - di concerto con la competente Soprintendenza Archeologia e come indicato dal medesimo Ufficio nella nota prot. n. 3579 del 29/04/2015 - un piano per la realizzazione di sondaggi archeologici mirati nelle aree interessate dal progetto Definitivo di cui trattasi, da eseguirsi ante operam e nelle more degli adempimenti richiesti in ottemperanza alle prescrizioni già impartite per la prevenzione del rischio archeologico con il Decreto ministeriale n. 2 del 12/01/2015”.

CONSIDERATO, che in merito alle prescrizioni (oggi “condizioni ambientali”) di cui al DM-VIA n. 2 del 12/01/2015, l’allora Direzione generale Belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 13178 del 05/06/2015, ha, tra l’altro, indicato quale prescrizione esecutiva per la Società ATIVA S.p.A. - in merito alla nuova soluzione progettuale per il viadotto Cartiera - di dover elaborare “...di concerto con la competente Soprintendenza Archeologia e come indicato dal medesimo Ufficio nella nota prot. n. 3579 del 29/04/2015 - un piano per la realizzazione di sondaggi archeologici mirati nelle aree interessate dal Progetto Definitivo di cui trattasi, da eseguire ante operam e nelle more degli adempimenti richiesti in ottemperanza alle prescrizioni già impartite per la prevenzione del rischio archeologico con il Decreto ministeriale n. 2 del 12/01/2015”.

CONSIDERATO che l’allora Soprintendenza Archeologia del Piemonte, con nota prot. n. 7236 del 02/09/2015, aveva rappresentato quanto segue:

< Con riferimento alla documentazione integrativa al procedimento di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico richiesta da codesta Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio con nota prot. n. 13178 Class. 34.19.04/fasc.BeAP 112, in seguito a parere endoprocedimentale di questa Soprintendenza e al parere della Direzione Generale Archeologia, trasmessa dalla Società ATIVA S.p.A. con nota del 06/08/2015, prot. ORD 3487/2015/U e assunta agli atti dell’Ufficio Scrivente con prot. n. 7077 del 26/08/2015, si comunica quanto segue.

Si condividono i contenuti della nota integrativa alla relazione archeologica e degli elaborati allegati, che innalzano l’indice di interesse archeologico stimato nei tratti prossimi ai nuovi rinvenimenti archeologici segnalati, e si ritiene corretto il piano dei sondaggi proposto, elaborato secondo le indicazioni di questa Soprintendenza ubicando 13 trincee e 2 saggi in corrispondenza delle aree dove le lavorazioni previste interesseranno terreni non già precedentemente impegnati da manufatti.

Se ne autorizza pertanto l’esecuzione ai sensi dell’art. 88 del Decreto legislativo 42/2004, ricordando che tali controlli dovranno essere seguiti da operatori archeologi di provata esperienza, secondo le



indicazioni tecnico-scientifiche che questa Soprintendenza avrà cura di fornire preliminarmente all'avvio dei lavori e in corso d'opera.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti >.

VISTO quanto riportato dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio nella nota prot. n. 187 del 07/01/2016 in cui, in merito all'ottemperanza della prescrizione esecutiva n. 1 del parere della predetta Direzione prot. n. 13178 del 05/06/2015, esprime *<...parere favorevole all'ottemperanza della...prescrizione esecutiva n. 1, nel rispetto dell'indicazione della Soprintendenza Archeologia del Piemonte per la quale gli autorizzati controlli ai sensi dell'articolo 88 del D. Lgs. 42/2004 e riferiti alla fase prevista dall'art. 96, co.1, lett. a) e b) del D. Lgs. 163/2006 "...dovranno essere seguiti da operatori archeologici di provata esperienza, secondo le indicazioni tecnico-scientifiche che questa Soprintendenza [Archeologia del Piemonte] avrà cura di fornire preliminarmente all'avvio dei lavori e in corso d'opera">*, oggetto quindi del parere prot. n. 10463 del 13/06/2019 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino e, quindi della nota prot. n. ORD 3816/2019/Uditec/PETR/dus/rol del 16/07/2019 della Società ATIVA S.p.A. sopra entrambe riportate.

VISTO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con Determinazione Direttoriale prot. n. DVADEC-2015-0000315 del 03/09/2015, ha determinato l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al DM n. 2 del 12/01/2015, lett. A), nn. 1.1 e 1.2., sulla base dell'allegato parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 1854 del 04/08/2015.

CONSIDERATO che la Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03/10/2017 (pubblicata in BURP n. 42, S.O. n. 1 del 19/10/2017) ha approvato il Piano paesaggistico regionale, il quale è diventato efficace a decorrere dal 20/10/2017.

CONSIDERATO che la Società ATIVA S.p.A., nella *"Relazione tecnica descrittiva delle condizioni ambientali attuali"*, richiama il Piano paesaggistico regionale della Regione Piemonte nella sua versione approvata il 3 ottobre 2017 (cfr. p. 34 della predetta Relazione), riscontrando la conformità del progetto di cui trattasi con le relative previsioni (indirizzi e direttive) e prescrizioni, come anche nella *"Relazione tecnica descrittiva delle condizioni ambientali attuali"* richiama l'Ambito di paesaggio 28, *Eporediese*, con l'erronea denominazione di *"Canavese"* (cfr. didascalie figure di pp. 34 e 35), sebbene, a seguire, nella predetta *Relazione*, verifica il progetto di cui trattasi rispetto ai corretti contenuti della Scheda del PPR relativa all'Ambito 28 - *"Eporediese"*.

CONSIDERATE le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale sopra integralmente trascritto del 19/09/2019.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Direzione generale ABAP del 27/09/2019.

SENTITO, per le vie brevi, il **Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** della Direzione generale ABAP.

ESAMINATI gli elaborati trasmessi dalla Società ATIVA S.p.A.

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale BeAP con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto *"MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015"*.

VISTO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle *"Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i."* (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette *"Specifiche Tecniche"*, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, *"Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici"*.



CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".


CONSIDERATO che la proroga dell'efficacia della originaria dichiarazione di compatibilità ambientale di cui al DM-VIA n. 2 del 12/01/2015 si determina solo a seguito dell'emanazione dello specifico nuovo Decreto Ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà – per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DPCM n. 76 del 2019, art. 14, co. 2, lett. r).

A **conclusione** dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto; visto il parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio; visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP; sentito il Servizio III della Direzione generale ABAP; la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** esprime, per quanto di stretta competenza, **parere tecnico istruttorio favorevole** alla richiesta della Società ATIVA S.p.A. di una proroga del termine di vigenza del decreto di compatibilità ambientale di cui al DM n. 2 del 12/01/2015, per gli ulteriori cinque anni indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota prot. n. DVA.RU.U.21982 del 29/08/2019.


Il Responsabile del Procedimento

AO-UOTT n. 1 - Arch. Romina Muccio
(tel. 06/6723.4462 – romina.muccio@beniculturali.it)

Il Dirigente del Servizio
Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it